1.2.2. Valutazione a livello degli Stati membri *(Omissis)*.

1.3. Conclusione generale

Dalle relazioni nazionali emerge che nel biennio di riferimento (1999-2000) l'applicazione da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle disposizioni dell'articolo 4 (opere europee) e dell'articolo 5 (opere europee realizzate da produttori indipendenti) della direttiva "Televisione senza frontiere" è stata nel complesso soddisfacente.

L'esame analitico di queste relazioni effettuato dalla Commissione evidenzia, sia in rapporto all'articolo 4 sia in rapporto all'articolo 5, una tendenza positiva e dinamica per quanto concerne la trasmissione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti, in un contesto caratterizzato dal generale incremento del numero di canali nel periodo di riferimento.

In alcuni Stati membri si rilevano difficoltà solo in relazione ad alcuni canali minoritari. A questo proposito la Commissione ricorda che è necessario che gli Stati membri interessati assicurino un controllo più accentuato ed un maggiore monitoraggio dei canali e vigilino, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive raggiungano - conformemente al principio di gradualità - le percentuali stabilite dagli articoli 4 e 5 della direttiva.

(Omissis).

II. SINTESI DELLE RELAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI – ITALIA

EMITTENTI A DIFFUSIONE TERRESTRE

A) Rassegna statistica

1. Tabella riepilogativa

N. canali	Periodo di rilevazione	Metodo di rilevazione
11 a diffusione terrestre	1999-2000	Colonna A e C: monitoraggio
		Colonna B: autocertificazione

2. Tabella delle quote (percentuali quote di programmazione e di investimento)

Concessionari	Canali	A. Opere Europee (OE)		B. Produttori indipendenti[81]		Opere recenti (OR)[82]	
		1999	**2000**	**1999**	**2000**	**1999**	**2000**
RAI - SpA	RAI Uno	77,28	78,64	20,5	17,6	63,34	69,65
RAI - SpA	RAI Due	75,54	70,54	36,9	29,4	76,18	77,56
RAI - SpA	RAI Tre	80,15	86,91	23,9	22,7	72,83	81,85
RTI SpA	Canale 5	64,8	60,27	10,12	14,03	78,78	89,66
RTI SpA	Italia Uno	41,25	39,66	12,05	12,28	49,15	57,03
RTI SpA	Retequattro	56,35	59,87	23,5	26,57	48,11	50,38
Prima TV SpA	Tele + Nero[83]	34,77	38,87	19,47	18,26	86,07	96,7
Europa TV SpA	Tele + Bianco[84]	38,67	41,77	20,14	20,59	95,34	97,18
TV Internazionale	TMC/La7	43,86	57,83	39,3	27,7	47,5	45,55
Beta Television srl	TMC 2	80,81	86,01	28,7	23,99	81,64	88,36
Rete A SpA	Rete A	53,82	70,52	36	19	99,33	99,33

B) Motivi addotti dallo stato membro per il mancato rispetto delle quote

1. Opere europee

Il canale televisivo Italia 1, isolatamente considerato, ha dedicato alle opere europee ed alle opere recenti nel 1999 e nel 2000 una percentuale della propria programmazione inferiore alla quota di riserva prevista. Lo stesso sembra potersi dire per il canale Retequattro. Poiché tuttavia entrambi i canali appartengono, di concerto con il canale denominato Canale 5, alla concessionaria R.T.I. Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della delibera 9/99/CONS, il rispetto degli obblighi di programmazione va verificato in base all'attività complessiva dei tre canali in esame; in tale ottica, come mostrato dalla tabella sottostante, la programmazione dell'unica emittente R.T.I. Spa rispetta pienamente le disposizioni in materia.

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Canale 5	4969	3220	65%	2537	79%
Italia 1	6464	2666	41%	1310	49%
Rete 4	5897	3323	56%	1599	48%
Totale	**17330**	**9209**	**53%**	**5446**	**59%**

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

(81) I concessionari televisivi nazionali reservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20%.

(82) Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 122/98, la percentuale di cui alla colonna C è stata così calcolata: ore di programmazione di opere recenti (ultimi cinque anni) rispetto alle ore totali di programmazione di opere europee.

(83) già Telepiù Uno.

(84) già Telepiù Due.

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Canale 5	4990	3007	60%	2697	90%
Italia 1	6286	2493	40%	1422	57%
Rete 4	6265	3751	60%	1889	50%
Totale	**17541**	**9251**	**53%**	**6008**	**65%**

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

Anche il canale televisivo TMC (oggi "La7"), di proprietà dell'emittente Tv Internazionale Srl, sembrerebbe non aver rispettato le quote di riserva a favore delle opere europee nel 1999 ed a favore delle opere recenti nel biennio 1999-2000. Anche in questo caso, tuttavia, deve essere applicato il citato articolo 2, comma 4 della delibera 9/99/CONS, che richiede che la verifica del rispetto della quota di riserva sia effettuata relativamente al complesso dei canali controllati dal gruppo SEAT-Cecchi Gori. Estendendo l'analisi anche al secondo canale del gruppo - il canale TMC2 (oggi MTV Italia) -, risulta chiaro che le quote di riserva sono state pienamente rispettate, come evidenziato dalla tabella sottostante.

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
TMC	4880	2143	44%	1018	48%
TMC2	1770	1431	81%	1168	82%
Totale	**6658**	**3574**	**54%**	**2186**	**61%**

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
TMC	5227	3023	58%	1376	46%
TMC2	2219	1909	86%	1686	88%
Totale	**7446**	**4932**	**66%**	**3062**	**62%**

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

Per gli stessi motivi appena esposti (la necessità di raccordare i dati dei singoli canali con quelli del complesso di canali controllati da un unico soggetto), la situazione di Tele+ Bianco e Tele+ Nero, che sembrerebbero non rispettare la quota di riserva a favore delle opere europee, verrà esaminata contestualmente all'analisi dei canali satellitari del gruppo Tele+, cui si rimanda. Giova comunque ricordare in questa sede che, a partire dal 1998, Tele+ Grigio ha cessato le trasmissioni terrestri ed oggi trasmette esclusivamente via satellite. Il canale ed i dati relativi alle quote di trasmissione realizzate sono pertanto inclusi tra le emittenti satellitari.

2. Produttori indipendenti

La legge n. 122/98, di recepimento della direttiva "Televisione senza frontiere", ha previsto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, che i concessionari televisivi nazionali trasmettano una percentuale minima pari al 10% (per la RAI 20%) di opere europee di produttori indipendenti e, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, che investano, acquistando o producendo, una percentuale non inferiore al 10% (per la RAI 20%) dei propri introiti netti annui derivanti da pubblicità in opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.

I dati relativi alle quote europee realizzate da produttori indipendenti sono stati forniti, sulla base di autocertificazioni, direttamente dalle concessionarie nazionali al pari dei dati relativi alle quote d'investimento.

Tabella quote d'investimento in opere europee per l'anno 1999

SOCIETÀ/GRUPPO	CANALI	N. CANALI	QUOTA D'INVESTIMENTO OBBLIGATORIA	QUOTA D'INVESTIMENTO AUTOCERTIFICATA
Rai SpA	Raiuno Raidue Raitre	3	20%[85]	23%
R.T.I.	Canale 5 Italia 1 Rete 4	3	10%[86]	46%
Cecchi Gori Communications SpA	Tmc - Tmc2 -	2	10%[87]	24,6%
Telepiù SpA	Tele + Bianco Tele + Nero	2	10%[88]	1223,67%
Rete A srl	Rete A	1	10%[89]	34,7%

Tabella quote d'investimento in opere europee per l'anno 2000

SOCIETÀ/GRUPPO	CANALI	N. CANALI	QUOTA D'INVESTIMENTO OBBLIGATORIA	QUOTA D'INVESTIMENTO AUTOCERTIFICATA
Rai SpA	Raiuno Raidue Raitre	3	20%[90]	25,4%
R.T.I.	Canale 5 Italia 1 Rete4	3	10%[91]	42,1%
Cecchi Gori Communications SpA	Tmc Tmc2	2	10%[92]	58,9%
Telepiù SpA	Tele+ Bianco Tele+ Nero	2	10%[93]	1672,9%
Rete A srl	Rete A	1	10%[94]	44,9%

C) Provvedimenti adottati o previsti dallo Stato membro

Non si è ravvisata la necessità di intraprendere alcuna azione nei confronti delle società emittenti a diffusione terrestre.

(85) 20% dei proventi da canone annuale netto nelle opere audiovisive.
(86) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.
(87) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.
(88) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.
(89) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.
(90) 20% dei proventi da canone annuale netto nelle opere audiovisive.
(91) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.
(92) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.
(93) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.
(94) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

D) Ulteriori osservazioni

Nessuna osservazione.

EMITTENTI A DIFFUSIONE SATELLITARE

A) Rassegna statistica

1. Tabella riepilogativa

N. canali	Periodo di rilevazione	Metodo di rilevazione
56 a diffusione terrestre	Biennio 1999-2000	Autocertificazione

2. Tabella delle quote (percentuali quote di programmazione e di investimento)

Società	Canali satellitari	A. Opere europee (OE)		B. Investimenti[95]		C. Opere recenti (OR)	
		1999	**2000**	**1999**	**2000**	**1999**	**2000**
Anicaflash srl	Coming Soon Television	8,5	8,5	n.a.	n.a.	8,5	8,5
CFN - Class Financial Network SpA	Class Financial Network	n.o.	93	n.o.	n.a.	n.o.	100
Digitaly SpA	Digitaly - Italian channel	-	-	-	-	-	-
Disney Channel Italia	Disney Channel	20	28	n.a.	n.a.	19	27
Eurocast Italia srl	Topshop	n.o.	0	n.o.	-	n.o.	0
Eurocast Italia srl	Super 1	n.o.	39,38	n.o.	-	n.o.	47,82
Eurocast Italia srl	Polonia 1	n.o.	26	n.o.	-	n.o.	56
Eurotelevision SpA	Telegenova sat	n.o.	82,2	n.o.	75	n.o.	77,2
Fin. Ma.Vi - Gruppo Cecchi Gori	Cinemovie	-	66	n.a.	n.a.		22
Fox Kids Italy srl (b)	Fox Kids	n.o.	36	n.o.	0	n.o.	37
Kidco Service srl	Art Variety M.E.	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Children E.U.	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Movie	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Music	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART IQRAA	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Sport	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	Nile Variety	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	LBC Europe	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	Nile Drama	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	Algeria Tv	0	0	0	0	0	0
Mediadigit SpA	Duel	n.o.	12	n.o.	n.a.	n.o.	36
Mediadigit SpA	Comedy Life (ex Comedy House)	n.o.	25	n.o.	n.a.	n.o.	44
Mediadigit SpA	Happy Channel	70	73	n.a.	n.a.	30	33

(95) I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 %.

Società	Canali satellitari	A. Opere europee (OE)		B. Investimenti[95]		C. Opere recenti (OR)	
		1999	**2000**	**1999**	**2000**	**1999**	**2000**
Multithematiques - Canal Jimmy srl	Canal Jimmy	59	58	100#	100#	25	34
Multithematiques - CineCinemas srl	Cine Cinemas 1	55	65	100#	100#	8	17
Multithematiques - CineCinemas srl -	Cine Cinemas 2	53	66	100#	100#	6	17
Multithematiques - CineCinemas srl	Cineclassics	47	53	100#	100#	9	16
Multithematiques - Planete srl -	Planete	57	63	100#	100#	25	42
Multithematiques - Seasons srl -	Seasons	70	99	100#	100#	37	100
Rete Blu SpA	Sat 2000	54	55	46	36	59	51
Sitcom - Nuvolari srl	Nuvolari	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Sitcom - Galileo srl	Galileo	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Sitcom - Leonardo srl	Leonardo	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Sitcom - Marcopolo SpA	Marcopolo	85	76	99	100	95	100
Sitcom - INN SpA	Italia Network News	100	-	99	100	100	-
Sitcom SpA	Giotto	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Stream SpA	TVL	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	DSN	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Promo	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Canale Viaggi	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 1	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 2	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 3	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 4	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 5	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 6	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 7	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 8	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Anteprima	-	-	100#	100#	-	-
Team TV SpA	Stream News	0	0	0	0	0	0
Team TV SpA	Stream Verde	0	0	0	0	0	0
Tele+ Prima TV	Tele+ Grigio	48,82	54,37	100#	100#	96,53	95,4
Tele+ Prima TV	Tele+ 16/9	46,13	41,18	100#	100#	97,24	97,3
Tele+ Prima TV	Tele+ Nero	34,77	38,87	100#	100#	86,07	96,7
Tele+ Omega TV	Palco	45,91	42,74	100#	100#	100	100
Tele+ Europa TV	Tele+ Bianco	38,67	41,77	100#	100#	95,34	97,18

Legenda

n.o. = non operativo: il canale ha iniziato ad operare a partire dal 2000, quindi per l'anno 1999 non si hanno dati in quanto il canale non era operante.

n.a. = non applicabile: i canali non hanno realizzato ricavi pubblicitari e pertanto non sono soggetti all'obbligo di investimento.

100# = le emittenti hanno investito importi superiori agli introiti pubblicitari per l'acquisto o la produzione di opere europee.

(95) I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 %.

B) Motivi addotti dallo Stato membro per il mancato rispetto delle quote

Alcuni canali satellitari della tabella di cui sopra risultano non aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di programmazione previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa di recepimento delle stesse in Italia (legge n. 122/98 e delibera 9/99/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). In particolare:

1. Il canale televisivo Coming Soon Television, dell'emittente Anicaflash Srl, non rispetta le quote minime di riserva per opere europee ed opere recenti, poiché dichiara di trasmettere per una media di due ore al giorno una programmazione costituita esclusivamente da trailer cinematografici. Il soggetto, inoltre, dichiara di non percepire ricavi pubblicitari.

2. Il canale Class Financial Network, dell'emittente Class Financial Network Spa, che trasmette dal 2000 una programmazione costituita esclusivamente da notiziari di carattere finanziario, diffusi per 24 ore senza soluzione di continuità, dichiara di non percepire ricavi pubblicitari e pertanto non ha inviato i dati relativi alle quote di investimento.

3. Il canale televisivo Disney Channel, dell'emittente Disney Channel Italia, motiva il mancato rispetto delle quote minime di riserva per opere europee ed opere recenti dichiarando di trasmettere una programmazione costituita principalmente da prodotti Disney (film, cartoni animati e serie). Il soggetto, inoltre, dichiara di non percepire ricavi pubblicitari e pertanto non ha inviato i dati relativi alle quote di investimento.

4. L'emittente Digitaly Spa non ha comunicato i dati relativi al proprio canale Digitaly - Italian Channel né ha offerto motivazioni a giustificazione del suo inadempimento.

5. L'emittente Eurocast Italia Srl è editrice di tre canali, tutti diffusi in lingua polacca ed operativi dal gennaio del 2000:

– Topshop, canale dedicato esclusivamente alle televendite;

– Polonia 1, che offre una programmazione generalizzata, rivolta alle famiglie e ad un pubblico femminile;

– Super 1, che offre una programmazione rivolta ai giovani.

Non sono stati comunicati, se non in maniera parziale e non conforme al modello richiesto, i dati relativi agli investimenti dell'emittente; il tempo riservato alla programmazione di opere europee recenti non soddisfa le quote previste dalla normativa.

6. Il canale Cinemovie, della Fin.Ma.Vi. Spa - gruppo Cecchi Gori, è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto film cinematografici del periodo tra gli anni '30 e il 1975. L'emittente dichiara che per tale motivo è impossibile il rispetto della quota di riserva a favore delle opere recenti. Poiché, infine, l'emittente non percepisce ricavi pubblicitari, non sono stati comunicati i dati relativi alle quote di investimento.

7. Il canale Fox Kids, dell'emittente Fox Kids Italy Srl, trasmette unicamente cartoni animati e programmi per bambini per una fascia d'età compresa tra i 4 ed i 14 anni. L'emittente, che ha iniziato a trasmettere il 1° aprile 2000, dichiara di non aver acquistato direttamente, né attraverso la propria controllante, alcun programma nel corso dell'anno in esame.

8. La linea editoriale dei canali appartenenti al gruppo Kidco Service Srl ha per oggetto la programmazione di produzioni in lingua araba originale, esclusivamente riguardanti la cultura

arabo-musulmana. L'emittente dichiara, pertanto, di non poter reperire produzioni europee rilevanti per la sua linea editoriale.

9. I sei canali televisivi elencati di seguito, controllati dalla società Multithematiques, sono tutti caratterizzati da una spiccata tematicità che viene offerta come motivazione per il mancato raggiungimento delle quote di riserva a favore delle opere europee recenti tanto nel 1999 quanto nel 2000:

– Canal Jimmy è caratterizzato da una programmazione tematica riguardante la cultura statunitense negli anni '60 e '70. In considerazione della peculiarità della linea editoriale e della ristrettezza del mercato specifico, si può ritenere tale motivazione accettabile.

– Cine Cinemas 1 è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto il cinema nel periodo tra gli anni '50 e gli anni '90.

– Cine Cinemas 2 è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto il cinema internazionale ed i festival.

– Cine Classic è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto il cinema in bianco e nero nel periodo tra gli anni '20 e gli anni '60.

– Planete è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto esclusivo documentari di carattere storico, sociale ed antropologico.

– Seasons è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto esclusivo documentari e talk show dedicati alla natura, con particolare interesse per la caccia e la pesca.

10. La società Sitcom Spa, che controlla i canali INN, Nuvolari, Marcopolo, Galileo, Leonardo e Giotto, ha inviato i dati relativi ai soli canali Marcopolo e INN, peraltro omettendo, per quest'ultimo, i dati relativi all'anno 2000. La stessa dichiara altresì che i canali Nuvolari, Galileo e Leonardo, pur autorizzati ai sensi della delibera 127/00/CONS, non hanno ancora iniziato le trasmissioni e che è decaduta l'autorizzazione temporanea del canale Giotto.

11. L'emittente Team Tv Spa, cui appartengono i due canali tematici d'informazione Stream News e Stream Verde, ha dichiarato di non produrre né acquistare opere europee stante la tematicità dei canali stessi, e non ha comunicato alcun dato relativo alla loro programmazione.

12. I canali televisivi Tele+ Nero e Tele+ Bianco, trasmessi tanto per via terrestre quanto per via satellitare e rispettivamente appartenenti alle concessionarie Prima Tv Spa ed Europa Tv Spa (entrambe facenti parte del gruppo Tele+), risultano non aver rispettato gli obblighi di programmazione di opere europee negli anni 1999 e 2000.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della delibera 9/99/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tuttavia, la quota di riserva prevista per le opere europee va determinata prendendo in considerazione la programmazione complessiva di tutti i canali del gruppo Tele+, come mostrato nelle tabelle sottostanti.

In tale contesto, il complesso dei canali facenti capo a Tele+ risulta aver trasmesso una percentuale di opere europee del 45% nel 1999 e del 43% nel 2000, rispetto al totale delle ore di programmazione assoggettabili alle quote di riserva. Appare pertanto applicabile il comma 3 del citato articolo 2 della delibera 9/99/CONS, che subordina ad un'oscillazione superiore al 7% in difetto - su base annuale - la valutazione da parte dell'Autorità circa le motivazioni addotte dall'emittente per il mancato raggiungimento della quota di riserva.

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Tele+ Bianco	7251	2804	39%	2673	95%
Tele+ Nero	7337	2551	35%	2195	86%
Tele+ Grigio	3718	1815	49%	1752	97%
Tele+ 16/9	2500	1153	46%	1121	97%
Tele+ Palco[96]	116130	53320	46%	53320	100%
Totale	136936	61646	45%	61061	99%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Tele+ Bianco	7620	3182	42%	3093	97%
Tele+ Nero	6528	2537	39%	2453	97%
Tele+ Grigio	6008	3267	54%	3116	95%
Tele+ 16/9	4988	2054	41%	1998	97%
Tele+ Palco[96]	123676	52864	43%	52864	100%
Totale	148820	63904	43%	10660	97%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

13. I canali televisivi Duel e Comedy Life, appartenenti all'emittente Mediadigit Spa (a sua volta facente parte del gruppo Mediaset) non raggiungono le quote di riserva relative alle opere europee ed alle opere recenti.

Ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della delibera 9/99/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tuttavia, la quota di riserva prevista per le opere europee, va determinata prendendo in considerazione la programmazione complessiva di tutti i canali del gruppo Mediaset, ivi inclusi i canali a diffusione terrestre, come mostrato nelle tabelle sottostanti.

In tale contesto, il complesso dei canali facenti capo a Mediaset risulta aver trasmesso nel 1999 opere europee per il 58% ed opere recenti per il 50% del totale delle ore di programmazione assoggettabili alle quote di riserva.

Nel 2000 le percentuali mutano in 46% per le opere europee e 52% per le opere recenti. Appare dunque applicabile ancora una volta il comma 3 dell'articolo 2 della delibera 9/99/CONS, che subordina ad un'oscillazione superiore al 7% in difetto - su base annuale - la valutazione da parte dell'Autorità circa le motivazioni addotte dall'emittente per il mancato raggiungimento della quota di riserva.

(96) Tele+ Palco offre una programmazione in pay-per-view per mezzo della quale l'abbonato può selezionare prodotti audiovisivi scegliendo film cinematografici italiani ed internazionali, film per adulti e produzioni teatrali e pagando per il singolo prodotto in visione.

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Canale 5	4969	3220	65%	2537	79%
Italia 1	6464	2666	41%	1310	49%
Rete 4	5897	3323	56%	1599	48%
Duel	n.o.	n.o.	-	n.o.	-
Comedy Life	n.o.	n.o.	-	n.o.	-
Happy Channel	6400	4480	70%	1344	30%
Totale	23730	13689	58%	6790	50%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Canale 5	4990	3007	60%	2697	90%
Italia 1	6286	2493	40%	1422	57%
Rete 4	6265	3751	60%	1889	50%
Duel	5483	673	12%	239	36%
Comedy Life	5486	1379	25%	603	44%
Happy Channel	6488	4773	74%	1555	33%
Totale	34998	16076	46%	8405	52%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

C) Provvedimenti adottati o previsti dallo Stato membro

Stante la peculiarità della linea editoriale di alcuni canali televisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta valutando le motivazioni addotte per il mancato adempimento degli obblighi di programmazione e di investimento, previsti dalla legge n. 122/98 e dalla delibera 9/99/CONS della citata Autorità, da parte delle società elencate di seguito:

- Anicaflash Srl
- Class Financial Network Spa
- Disney Channel Italy
- Fin.Ma.Vi Spa
- Fox Kids Italy Srl
- Kidco Service Srl
- Multithematique
- Sitcom Spa

A causa della mancata comunicazione dei valori della programmazione di opere europee e di opere recenti per il 1999 ed il 2000 da parte delle emittenti Stream Spa, Eurocast Italia Srl, Team Tv Spa e Digitaly Spa, inoltre, il competente Ufficio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta valutando l'opportunità di avviare un procedimento, volto a valutare il mancato adempimento da parte del soggetto e le motivazioni addotte al riguardo, onde assumere eventuali provvedimenti.

D) Ulteriori osservazioni

La delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000 relativa all'approvazione del "Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi" ha stabilito le regole relative all'attività delle emittenti satellitari. In precedenza, in assenza di precisa normativa di riferimento, vi era solo un esiguo numero di emittenti che operavano sulla base di una dichiarazione di inizio attività effettuata autonomamente al Ministero delle comunicazioni o di una autorizzazione provvisoria rilasciata per trasmissioni sperimentali dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

A causa dell'oggettiva difficoltà di predisporre un sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive satellitari, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto alle emittenti satellitari di autocertificare i dati che riguardano il rispetto degli obblighi di programmazione e d'investimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 122/98 e degli articoli 2 e 4 della delibera n. 9/99/CONS della citata Autorità.

Facendo riferimento alla peculiare tematicità della linea editoriale dei propri canali televisivi, sulla base delle previsioni dell'articolo 5 della citata delibera 9/99/CONS, alcune emittenti hanno richiesto la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di programmazione o di investimento. L'Autorità verificherà il rispetto degli obblighi delle emittenti, "nell'ambito delle problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal loro rispetto..." anche "... allo scopo di salvaguardare il progressivo sviluppo dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, dell'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete, con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore ascolto" (articolo 2, comma 2, delibera n. 9/99). Allo stato attuale sono in fase di analisi valutativa sia i dati forniti dalle emittenti che le giustificazioni addotte per il non raggiungimento dei valori minimi di quote previsti; sono parimenti in fase di valutazione le motivazioni presentate per la richiesta di deroga, parziale o totale, dal rispetto di questi obblighi.

Si ricorda, infine, che le emittenti satellitari, a differenza delle emittenti a diffusione terrestre, per la legge nazionale non hanno l'obbligo alla diffusione del 10% di opere europee realizzate da produttori indipendenti, ma sono invece tenute a riservare almeno il 10% dei propri introiti netti da pubblicità alla produzione o all'acquisto di programmi audiovisivi europei ivi inclusi quelli realizzati da produttori indipendenti.

PAGINA BIANCA

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 29 LUGLIO 2002 CHE ISTITUISCE IL GRUPPO DEI "REGOLATORI EUROPEI PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA" (2002/627/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

1. È stato istituito un nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[1]; 2002/19/CE, del 7 marzo 2002, concernente l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva "Accesso")[2]; 2002/20/CE, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Autorizzazioni")[3] e 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Servizio universale")[4].

2. In tutti gli Stati membri sono state istituite autorità nazionali di regolamentazione incaricate di eseguire i compiti di regolamentazione previsti da tali direttive e da notificare alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva quadro. Ai sensi della direttiva quadro, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione predisponendo che esse siano autonome sotto il profilo giuridico e funzionale da qualsiasi impresa fornitrice di reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che conservano la proprietà o il controllo delle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica devono inoltre garantire un'effettiva separazione strutturale tra la funzione di regolamentazione e le attività legate alla proprietà o al controllo di tali imprese.

3. Le competenze e i compiti specifici delle autorità nazionali di regolamentazione variano tra gli Stati membri, ma tutti dispongono di almeno un organismo di regolamentazione nazionale, incaricato di applicare le regole dopo il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, in particolare le regole relative alla sorveglianza giornaliera del mercato.

4. Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che le pertinenti norme siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri pur lasciando loro un margine di flessibilità in determinati settori, ossia applicare le regole in funzione delle circostanze nazionali.

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

5. È quindi opportuno istituire un gruppo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito "il gruppo") che fornirà consulenza ed assistenza alla Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

6. Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno. Esso faciliterà anche la cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in maniera trasparente in modo da garantire l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

7. Il gruppo costituirà un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche e per le questioni attinenti all'attuazione e revisione della raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi e per elaborare la decisione sui mercati transnazionali.

8. Va mantenuta una stretta cooperazione tra il gruppo e il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva quadro. I lavori del gruppo non devono interferire con quelli del comitato.

9. Va predisposto un coordinamento con il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica sullo spettro radio nella Comunità europea (decisione "Spettro radio")[5], con il gruppo per la politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio"[6] e con il comitato di contatto "Televisione senza frontiere" istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,

DECIDE:

Art. 1
Oggetto

È istituito un gruppo consultivo di autorità di regolamentazione nazionali indipendenti per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato "gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica" (di seguito "il gruppo").

Art. 2
Definizione

Ai fini della presente decisione, per "autorità di regolamentazione nazionale pertinente" si intende l'autorità pubblica istituita in ciascuno Stato membro per controllare l'interpretazione e l'applicazione correnti delle disposizioni delle direttive in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, come definita nella direttiva quadro.

Art. 3
Obiettivi

Il gruppo ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(6) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.
(7) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno ed all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

Art. 4
Composizione

Il gruppo è composto dai direttori di ciascuna autorità di regolamentazione nazionale competente di ogni Stato membro o dai loro rappresentanti.

La Commissione è rappresentata ad un opportuno livello e fornisce al gruppo la segreteria.

Art. 5
Disposizioni operative

Di sua iniziativa o su richiesta della Commissione il gruppo fornisce consulenza e assistenza alla Commissione su qualsiasi questione in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri. Il lavoro del gruppo può essere organizzato in sottogruppi e gruppi di esperti a seconda delle esigenze.

Il presidente convocherà la riunione del gruppo in accordo con la Commissione. Il gruppo adotta il suo regolamento interno mediante consenso o, in assenza di esso, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.

La Commissione è rappresentata a tutte le riunioni del gruppo, dei suoi sottogruppi e dei gruppi di lavoro di esperti.

Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Il gruppo può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.

Art. 6
Consultazione

Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali i soggetti del mercato, i consumatori e gli utenti finali, in maniera aperta e trasparente.

Art. 7
Riservatezza

Fatto salvo il disposto dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata hanno carattere riservato, i membri del gruppo, gli osservatori e qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo, dei sottogruppi e dei gruppi di esperti. La Commissione può decidere in tali casi che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.

Art. 8
Relazione annuale

Il gruppo presenta una relazione annuale sulle proprie attività alla Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredandola, se del caso, delle proprie osservazioni.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il gruppo assume le sue funzioni alla data dell'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002

Per la Commissione
ERKKI LIIKANEN
Membro della Commissione